

*importante, è del tutto taciuto nella relazione della Commissione Parlamentare presieduta dal Sen. Cirami". E subito sotto, nella già citata nota 243, così si esprimono i giudici di primo grado: "Ciò che ingenera qualche legittimo dubbio (se non sospetto) in ordine alla concreta attendibilità di quelle valutazioni, peraltro strutturalmente e fisiologicamente legate ad una logica politica".*

Dunque, come si anticipava, le valutazioni di una Commissione bicamerale di inchiesta, organo previsto com'è noto dall'art. 82 della Costituzione e dotato, per volontà dello stesso costituente, degli stessi poteri di indagine attribuiti all'Autorità Giudiziaria (poteri di indagine effettivamente esercitati anche attraverso l'ausilio di organismi di polizia specializzati come, appunto, la Guardia di Finanza), servono ai magistrati estensori della sentenza impugnata non per trarne spunti argomentativi o, eventualmente, per esercitare su di essi un motivato controllo critico, ma solo per formulare "battute" (di dubbio gusto) sulla persona del suo Presidente.

Sembra pertanto doversi desumere dalla lettura dei citati passi, se intendiamo bene il pensiero del giudice estensore, che la presenza del Sen. Cirami al vertice della Commissione rende "sospetti" (anzi "legittimamente sospetti") i risultati raggiunti dalla Commissione; risultati che, peraltro, anche in mancanza del sen. Cirami, sarebbero già di per sé "inattendibili" in quanto

*"strutturalmente e fisiologicamente legati ad una logica politica" (!!).*